



LEGA PRO

COMUNICATO N. 51/DIV – 30 OTTOBRE 2024

51/179

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 29 OTTOBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 29 Ottobre 2024

12^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ARZIGNANO V.	PRO PATRIA	1-0
ATALANTA U23	PRO VERCELLI	2-0
CALDIERO TERME	GIANA ERMINIO	1-0
LUMEZZANE	PERGOLETTESE	0-2
NOVARA	L.R. VICENZA	0-0
TRENTO	VIRTUS VERONA	1-1

GIRONE B

CARPI	AREZZO	2-1
GUBBIO	VIS PESARO	1-3
RIMINI	LEGNAGO SALUS	1-0
SESTRI LEVANTE	TERNANA	0-1
SPAL	PIANESE	1-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 30 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 29 OTTOBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Sostituto,



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



premesso che in occasione delle gare della dodicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, CARPI, NOVARA, RIMINI, SESTRI LEVANTE, TERNANA e TRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'

AMMENDA € 1.000,00

SESTRI LEVANTE per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 25%), posizionati nel Settore Distinti, intonato, al 39° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per circa un minuto, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante, con riferimento al quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

SPAL per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Curva Ovest, intonato, al 28° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 250,00

PIANESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato:

1. tre seggiolini posti nel Settore Ospiti Gradinata Nord a loro riservato;
2. parti dei servizi igienici loro riservati.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se

richiesto).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAISTO FRANCESCO (GUBBIO)
in quanto, durante un'azione di gioco, colpiva con una manata sulla testa un calciatore avversario (r. Assistente Arbitrale n.1).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COLOMBARA MATTEO (GIANA ERMINIO)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

MONTEBUGNOLI MATTEO (SESTRI LEVANTE)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PROIETTI MATTIA (GUBBIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BALDANI NICOLO (CALDIERO TERME)
MONDINI GABRIELE (CALDIERO TERME)
POLIDORI MATTIA (PIANESE)
LOIACONO GIUSEPPE (TERNANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOFFELLI ANDREA (ARZIGNANO V.)
BORDO LORENZO (ARZIGNANO V.)
COSTA FILIPPO (L.R. VICENZA)
DALMAZZI ALESSANDRO (LUMEZZANE)
CLEMENTE GIANLUCA (PRO VERCELLI)
CAPPELLETTI DANIEL (TRENTO)
FROSININI RUGGERO (TRENTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

RIGHETTI SAMUELE (AREZZO)
BENEDETTI GIACOMO (ARZIGNANO V.)

VLAHOVIC VANJA	(ATALANTA U23)
DELLA LATTA SIMONE	(L.R. VICENZA)
MARTIC MANUEL	(LEGNAGO SALUS)
ALBERTINI ALESSANDRO	(PERGOLETTESE)
JAOUHARI ZAID	(PERGOLETTESE)
SCARSELLA FABIO	(PERGOLETTESE)
SOTTINI EDOARDO	(SPAL)

AMMONIZIONE (II INFR)

BOCCIA SALVATORE	(ARZIGNANO V.)
DEL LUNGO TOMMASO	(ATALANTA U23)
GYABUAA MANU EMMANUEL	(ATALANTA U23)
CAZZADORI DENIS	(CALDIERO TERME)
PANELLI TOMMASO	(CARPI)
PREVITALI NICOLAS	(GIANA ERMINIO)
PISANO EROS	(LUMEZZANE)
CORDARO LORENZO	(PERGOLETTESE)
BOCCADAMO ANTONIO	(PIANESE)
CITTERIO GIORGIO	(PRO PATRIA)
COMI GIANMARIO	(PRO VERCELLI)
METLIKA ANTONIO	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BIGI NICCOLO	(AREZZO)
ROSSI DIEGO	(ARZIGNANO V.)
STRAMACCIONI DIEGO	(GUBBIO)
TALARICO RAUL	(L.R. VICENZA)
POGLIANO CESARE	(LUMEZZANE)
CANNAVARO ADRIAN	(NOVARA)
PAVANELLO ANDREA	(SESTRI LEVANTE)
ROSETTI MANUEL	(SESTRI LEVANTE)
MAESTRELLI ALESSIO	(TERNANA)
RIGO MATTIA	(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Avv. Cosimo Taiuti



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 30 Ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani